Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 20 del 23 gennaio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 23 gennaio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. **1464**

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali delle provincie di Napoli e Salerno

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. **1465**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Cuneo e della provincia di Novara (limitatamente alle zone del Verbano, Cusio ed Ossola)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. **1466**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero delle provincie di Firenze (escluso il mandamento di Prato), Grosseto e Pistoia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. **1467**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri della provincia di Grosseto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. **1468**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese di esercizi cinematografici e cinema-teatri della provincia di Foggia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. **1469**

Norme sul trattamento economico e normativo dei salariati fissi dell'agricoltura

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 settembre 1961, n. 1464.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali delle provincie di Napoli e Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro 13 marzo 1957 e l'accordo salariale nazionale 12 agosto 1959, per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali;

Visto, per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo integrativo 15 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra la Sezione Provinciale dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo e la Sezione Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo dell'Unione Sindacale Provinciale — C.I.S.L. —, la Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo della Sezione Provinciale U.I.L.;

Visto, per la provincia di Salerno, il contratto collettivo integrativo 15 settembre 1959, stipulato tra la Sezione Provinciale dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo ed il Sindacato Provinciale dei Lavoratori dello Spettacolo della Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -, la Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 27 della provincia di Napoli, in data 3 agosto 1960, e n. 9 della provincia di Salerno, in data 7 novembre 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo integrativo 15 settembre 1959 per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali;

— per la provincia di Salerno, il contratto collettivo integrativo 15 settembre 1959 per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo e del contratto anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali delle provincie di Napoli e Salerno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 121. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 15 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DELL'ACCORDO SALARIALE NAZIONALE 12 AGOSTO 1959, PER I DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA-TEATRALI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno 15 settembre, presso la sede dell'AGIS in Napoli alla via Fiorentini 21

tra

l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, Sezione Provinciale di Napoli, rappresentata dal suo Presidente, ing. *Vincenzo Barattolo,* assistito dal Segretario della Sezione stessa, dott. *Claudio Cilenti* e dall'avv. *Vito Chiantera*

e

la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo, Sezione Provinciale di Napoli, del Sindacato D.A. C.E.T., rappresentata dal Segretario Generale signor *Bruno Tupone* e dai sigg. *Amodeo Giuseppe, Spoti Vincenzo, Rodriguez Gaetano, Arpaia Ciro, Galdi Arcangelo, Beninati Giuseppe, Zcrillo Orlando, Reborato Luigi;*

la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo, Sezione Provinciale di Napoli, rappresentata dal Segretario *Stifano Francesco* e dai sigg. *Di Gennaro Alfonso, Traditi Mario, Russo Giacomo, De Fortis Camillo,* con l'assistenza del sig. *Riccardo Moschetta* dell'Unione Provinciale della CISL;

la Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo, Sezione Provinciale di Napoli, aderente alla U.I.L. - rappresentata dai sigg. *Sifo Carlo, Colli Renato* e *De Piscopo Giuseppe.*

E' stato stipulato il seguente accordo economico da valere per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema teatrali della città di Napoli e della provincia di Napoli.

Le parti, dopo un'ampia ed accurata valutazione della situazione economica e contrattuale in atto dell'esercizio cinematografico della città di Napoli e provincia, in esecuzione a quanto stabilito dall'accordo nazionale del 12 agosto 1959, stipulato in Roma, convengono che le retribuzioni da corrispondere ai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema teatrali di Napoli e della Provincia di Napoli, con decorrenza in seguito specificata, sono quelle di cui all'allegata tabella.

Poichè per la città di Napoli esiste una situazione di fatto per la quale la giornata lavorativa degli operatori, essendo normalmente di 6 ore, è retribuita con paghe unitariamente superiori a quelle fissate per gli orari di lavoro giornaliero di sette e otto ore — fermo restando che la settima e ottava ora sono sempre considerate lavoro ordinario — convengono l'allegata tabella saariale, nella quale in applicazione dell'accordo nazionale 12 agosto 59, si indicano le retribuzioni conglobate rapportate a orari di lavoro giornaliere di sei, sette e otto ore.

Per i fattorini e maschere le retribuzioni sono riferite a paghe giornaliere.

In applicazione dell'art. 4 del più volte citato accordo nazionale, stabiliscono altresì che le retribuzioni orarie da corrispondersi ai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema teatro della provincia di Napoli sono quelle di cui alla tabella allegata - **seconda** parte.

Le retribuzioni indicate nel presente accordo trovano applicazione a far tempo dal 30 maggio 1960.

Tabella stipendi e salari dipendenti esercizi cinematografici della città di Napoli e Provincia

CITTA' DI NAPOLI

Impiegati	Retrib. base mens.	III elemento
1ª categoria	71.005	**1.995**
2ª »	53.029	**3.471**
3ª » A	39.210	**5.790**
3ª » B	33.199	
3ª » B (donne sup. 21 anni)	28.593	
3ª » B (donne inf. 21 anni	27.301	

Operatori — Qualifica	Paga giorn. base	III elemento
1ª categoria *Grandi locali*		
1° operatore 6 ore	1.317	621
7 »	1.442	680
8 »	1.567	739
2° operatore 6 »	1.197	585
7 »	1.310	641
8 »	1.423	697
2ª categoria: *Medi locali*		
1° operatore 6 ore	1.219	593
7 »	1.335	649
8 »	1.451	705
2° operatore 6 »	1.106	544
7 »	1.211	596
8 »	1.316	648

Qualifica	Paga giorn. base	III elemento
3ª categoria: *Piccoli locali*		
1° operatore 6 ore	1.064	538
7 »	1.165	589
8 »	1.266	640
2° operatore 6 »	968	532
7 »	1.068	582
8 »	1.168	632
4ª categoria: *Piccolo esercizio*		
1° operatore 6 ore	798	480
7 »	874	525
8 »	950	570
2° operatore 6 »	706	392
7 »	773	429
8 »	840	466

MASCHERE

1ª Categoria - *Grandi locali*	816
2ª » - *Medi locali*	776
3ª » - *Piccoli locali*	720
4ª » - *Piccolo esercizio*	520

PROVINCIA DI NAPOLI

Qualifica	Paga oraria 1. 2. 3. cat.	Cinema 4. 5. cat.
COMUNI CON POPOLAZIONE		
oltre 40.000 abitanti:		
1° operatore	148,50	121,25
2° »	133,75	111,25
da 20.000 a 40.000 abitanti:		
1° operatore	121,25	96,25
2° »	96,25	83,70
da 10.000 a 20.000 abitanti:		
1° operatore	96,25	83,70
2° »	83,70	71,25
fino a 10.000:		
1° operatore	83,70	71,25
2° »	71,25	58,75
oltre 40.000 abitanti: Maschere	65.00	52,50
da 20.000 a 40.000 abit.: Maschere	52,50	46.25
da 10.000 a 20.000 abit.: Maschere	46,25	43,75
fino a 10.000	43,75	40.00
oltre i 40.000 abit. donna pulizia	61,50	55,00
da 20.000 a 40.000 abit. donna p.	55,00	50,00
da 10.000 a 20.000 abit. donna p.	50,00	45,00
fino a 10.000	45,00	40,00
oltre i 40.000 abit.: biglietttaie	54,00	
da 20.000 a 40.000 ab.: biglietttaie	50.00	
da 10.000 a 20.000 ab.: biglietttaie	45,00	
fino a 10.000: biglietttaie	40,00	

Chiarimenti a verbale

Le parti convengono ancora che gli eventuali e futuri miglioramenti economici alle retribuzioni degli operatori cinematografici dipendenti dai cinema e cinema teatro della città di Napoli, in esecuzione e dipendenza di accordi nazionali, verranno computati sulle retribuzioni base convenzionali appresso indicate:

1ª Categoria - *Grandi locali*	
1° operatore 6 ore	1.440
7 »	1,577
8 »	1.714
2° operatore 6 »	1.236
7 »	1.353
8 »	1.480
2ª Categoria - *Medi locali*	
1° operatore 6 ore	1.350
7 »	1.478
8 »	1.606
2° operatore 6 »	1.134
7 »	1.242
8 »	1.350
3ª Categoria - *Piccoli locali*	
1° operatore 6 ore	1.194
7 »	1.307
8 »	1.420
2° operatore 6 »	1.002
7 »	1.097
8 »	1.192
4ª Categoria - *Piccolo esercizio*	
1° operatore 6 ore	834
7 »	913
8 »	992
2° operatore 6 »	672
7 »	736
8 »	800

Precisano altresì che per la compilazione della tabella paga degli operatori cinematografici della città di Napoli è stato seguito il criterio di cui all'accordo 13 marzo 1955.

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 15 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DELL'ACCORDO SALARIALE NAZIONALE 12 AGOSTO 1959, PER I DIPENDENTI DAGLI ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA-TEATRALI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

L'anno 1959, il giorno 15 del mese di settembre, in Salerno

tra

la SEZIONE PROVINCIALE dell'A.G.I.S. rappresentata dal suo Presidente comm. *Vincenzo Adinolfi*, e con l'intervento degli esercenti cinema dott. *Luigi Adinolfi*, avvocato *Antonio La Mura*, *Montefusco Raffaele*, assistiti dall'avv. *Carmine Cuomo*. Segretario dell'Associazione Provinciale degli Industriali e dal dottor *Mariano Gairone* della Associazione medesima,

ed

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, aderente alla CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Salerno, rappresentato dal sig. *Calabrò Francesco;* con l'intervento della Segreteria Nazionale del SINDACATO NAZIONALE DIPENDENTI CINEMA E CINEMA-TEATRI, in persona del sig. *Amodeo Giuseppe* e della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Salerno, in persona del Consegretario sig. *Armando Viviani;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, aderente alla C.I.S.L., rappresentata dai signori *Pellegrino Emilio* e *Farace Giovanni;*

la FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, aderente alla U.I.L., rappresentata dal sig. *Schettini Ulrico*

è stato stipulato il presente contratto integrativo provinciale all'accordo nazionale 12 agosto 1959 per i dipendenti degli esercizi cinematografici e cinema-teatrali.

Art. 1.

In relazione a quanto previsto dall'art. 2 del citato accordo nazionale 12 agosto 1959 i nuovi minimi di retribuzione, comprensivi della indennità di mensa, dei terzi elementi e di ogni altro elemento retributivo collettivo, l'indennità di caropane e l'indennità di contingenza nella misura in vigore per le aziende industriali, al 30 maggio 1954, sono i seguenti:

CITTA' DI SALERNO

Cinema di II categoria:

1° operatore	L. 1.550,80	al giorno oltre la indennità di contingenza
2° operatore	» 1.253,20	
maschera controllo	» 1.026,40	
maschera giro	» 935,20	
Cassiera turnante	» 832,80	

Cinema Vittoria, Astra ed altri:

operatore	L. 1.241 —	al giorno oltre la indennità di contingenza
maschera controllo	» 926 —	
maschera giro	» 821 —	
cassiera	» 824 —	

Retribuzione per gli altri Comuni della Provincia.

Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

operatore	L. 125 —	all'ora oltre la indenn. di contingenza
maschera controllo	» 83.40	
maschera giro	» 76 —	
cassiera	» 67,65	

Comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti:

operatore	L. 139,57	all'ora oltre la indenn. di contingenza
maschera controllo	» 92,37	
maschera giro	» 84,17	
cassiera	» 74,95	

Comuni con popolazione da 15.000 a 30.000 abitanti:

operatore	L. 155.15	all'ora oltre la indenn. di contingenza
maschera controllo	» 102,64	
maschera giro	» 93,52	
cassiera	» 83,28	

Comuni con popolazione oltre i 30.000 abitanti:

operatore	L. 166,71	all'ora oltre la indenn. di contingenza
maschera controllo	» 110.34	
maschera giro	» 100,53	
cassiera	» 89,53	

Chiarimento a verbale.

Per quanto concerne le modalità di corresponsione del salario alle maschere giro, le parti contraenti, dopo ampio e dettagliato esame della situazione, stabiliscono di lasciare inalterati e validi i preesistenti accordi aziendali relativi al computo delle mance agli effetti del salario giornaliero in vigore nei vari cinema fra le imprese e le maschere giro, confermandoli.

Stabiliscono, altresì, che sulla paga base fissata per tale categoria di lavoratori, aumentata della indennità di contingenza, devono essere effettuati i conteggi per la corresponsione delle ferie, festività e gratifica natalizia.

Art. 2.

Le parti si danno reciprocamente atto che, con la stipulazione del presente contratto non hanno inteso modificare, per i lavoratori già in forza presso le singole aziende, le eventuali condizioni più favorevoli che dovranno, pertanto, essere mantenute.

Art. 3.

Validità e durata. Il presente accordo ha decorrenza dal 1° maggio 1960 per i cinema siti nel Capoluogo e dal 15 settembre 1960 per i cinema siti nei Comuni della Provincia ed avrà la durata dell'accordo nazionale 12 agosto 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 settembre 1961, n. 1465.
Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Cuneo e della provincia di Novara (limitatamente alle zone del Verbano, Cusio ed Ossola).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per le industrie dei prodotti del legno e del sughero;

Visto, per la provincia di Cuneo, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; e, in pari data, tra l'Unione Provinciale degli Industriali e la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.

Visto, per la Provincia di Novara (limitatamente alle zone del Verbano, Cusio ed Ossola), l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra l'Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola e il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori del Legno, Boschivi, Artistiche e Varie, il Sindacato Provinciale della Federazione Unitaria Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie, il Sindacato Provinciale della Unione Italiana Lavoratori del Legno Artistiche e Varie;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 23 della provincia di Cuneo, in data 20 luglio 1960, n. 3 della provincia di Novara, in data 25 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro, costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

per la provincia di Cuneo, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle industrie dei prodotti del legno e del sughero;

per la provincia di Novara (limitatamente alle zone del Verbano, Cusio ed Ossola), l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, da valere per l'industria dei prodotti del legno e del sughero;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Cuneo e della provincia di Novara (limitatamente alle zone del Verbano, Cusio ed Ossola).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 117. — VILLA.

CONTRATTO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 19 GIUGNO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE INDUSTRIE DEI PRODOTTI DEL LEGNO E DEL SUGHERO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Addì 2 ottobre 1959 in Cuneo

tra

l'UNIONE INDUSTRIALE della Provincia di Cuneo, rappresentata dal signor cav. uff. rag. *Cesare Moresco*, Capo Sezione delle industrie del Legno e Abbattimento piante, assistito dal sig. *Giovanni Giacomino*, Capo Ufficio Sindacale dell'Unione stessa

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Cuneo e Provincia, rappresentata dal sig. *Giorgio Giraudo*, Segretario della Organizzazione stessa;

l'UNIONE SINDACALE C.I.S.L. della Provincia di Cuneo, rappresentata dal suo Segretario, sig. cav. *Roberto Bertolino*, assistito dal Funzionario sig. *Renato Alberti*;

la CAMERA SINDACALE UNIONE ITALIANA LAVORO di Cuneo, rappresentata dal suo Segretario sig. *Lino Arreghini*;

Addì 2 ottobre 1959 in Cuneo

tra

l'UNIONE INDUSTRIALE della Provincia di Cuneo, rappresentata dal signor cav. uff. rag. *Cesare Moresco*, Capo Sezione delle industrie del Legno e Abbattimento piante, assistito dal sig. *Giovanni Giacomino*, Capo Ufficio Sindacale dell'Unione stessa

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.), Unione Provinciale del Lavoro di Cuneo, rappresentata dal Reggente dell'Unione stessa, sig. *Roberto Nazzareno Arzani*;

è stato ripulato il presente contratto provinciale, integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per gli operai delle industrie dei prodotti del legno e del sughero, da valere per la Provincia di Cuneo.

Art. 1.

LAVORI NOCIVI E PERICOLOSI

Ai sensi dell'art. 26 del c.c.n.l., sono considerati lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi, i seguenti:

— carico e scarico sotto la neve o la pioggia;

— sgombero della neve dai piazzali;

— facchinaggio pesante (cioè quello richiedente una prestazione fisica superiore al normale, senza l'ausilio di macchine, quali gru, capre, elevatori, ecc.) nei piazzali;

— pulizia vasche della detanizzazione;

— invasamento e svasamento pali in vasche contenenti bicloruro di mercurio e creosoto.

Agli addetti a tali mansioni, giusto il disposto di cui all'art. 26, 1° cpv., del c.c.n.l., verrà corrisposta una maggiorazione della retribuzione, per le ore di effettivo lavoro prestato, pari all'8% del minimo tabellare.

Art. 2.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto integrativo di lavoro entra in vigore a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della sua stipulazione (2 ottobre 1959) e si intende riferito al c.c.n.l. 19 giugno 1959 del quale segue le sorti a tutti gli effetti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 19 GIUGNO 1959, DA VALERE PER L'INDUSTRIA DEI PRODOTTI DEL LEGNO E DEL SUGHERO DELLE ZONE DEL VERBANO, CUSIO ED OSSOLA

In Verbania Intra, addì 2 ottobre 1959, nella sede della Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola

tra

l'UNIONE INDUSTRIALI DEL VERBANO, CUSIO ED OSSOLA, rappresentata dal proprio Direttore dott. *Filippo Ongarato,* assistito dal dott. *Aristide Prenna*

e

il SINDACATO PROVINCIALE DI NOVARA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, BOSCHIVI, ARTISTICHE E VARIE, rappresentato dai sigg. *Ernesto Licari* e *Giovanni Marcioni;*

il SINDACATO PROVINCIALE DI NOVARA DELLA FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI DEL LEGNO, ARTISTICHE E VARIE, rappresentato dai sigg. *Angelo Jorio* e *Ruggero Pozzoni;*

il SINDACATO PROVINCIALE DELL'UNIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO ARTISTICHE E VARIE rappresentato dal sig. *Ettore Mighetto;*

viene stipulato il presente Accordo integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro per le industrie dei prodotti del legno e del sughero del 19 giugno 1959 da valere per le Zone del Verbano, Cusio ed Ossola.

Art. 1.

TRASFERTE

In riferimento al disposto di cui al punto 2 dell'articolo 24 del contratto nazionale di lavoro l'Azienda rimborserà al dipendente in trasferta le spese di vitto e di alloggio, comprovate con documentazione e mantenute nei limiti della normalità.

Art. 2.

LAVORI NOCIVI E PERICOLOSI

Agli effetti dell'art. 26 del contratto nazionale, sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree e su ponti mobili, nonchè la posa in opera degli infissi che si svolge ad una altezza non inferiore ai 5 metri da terra, o dal pavimento.

Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa a spruzzo, nonchè i lavori di trattazione del legno a base di sostanze tossiche e sempreché, malgrado i mezzi di protezione adottati dalla Ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.

Sono considerati di particolare disagio i lavori svolti in locali a temperatura artificialmente elevata superiore ai 40 gradi, e, nei tre mesi estivi a temperatura artificialmente elevata superiore ai 50 gradi.

Art. 3.

MENSE AZIENDALI

In riferimento all'art. 31 del contratto nazionale si conviene che per le mense aziendali valgono le norme di carattere locale o nazionale tuttora in atto.

Art. 4.

UTENSILI DI PROPRIETÀ DEL LAVORATORE

Per quanto previsto dal penultimo comma dell'articolo 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro, si stabilisce che l'azienda dovrà fornire tutti gli utensili che si rendono necessari per lo svolgimento delle lavorazioni.

Ove l'Azienda non dovesse ottemperare a tale obbligo la stessa è tenuta a corrispondere una indennità da convenirsi con il lavoratore interessato.

Art. 5.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo è valido per le Zone del Verbano, Cusio ed Ossola a decorrere dal 2 ottobre 1959.

Esso avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale del 19 giugno 1959 per le industrie dei prodotti del legno e del sughero.

Per la disdetta od il tacito rinnovo, valgono le norme del citato contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1466.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero delle provincie di Firenze (escluso il mandamento di Prato), Grosseto e Pistoia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per le industrie dei prodotti del legno e del sughero;

Visto, per la provincia di Firenze (escluso il mandamento di Prato), il contratto collettivo integrativo 30 dicembre 1957, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Federazione Italiana Lavoratori del Legno - C.G.I.L. -, la Federazione Unitaria Lavoratori del Legno - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.Na.L. -;

Visto, per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali - Sezione Provinciale Esercenti Industria Legno e Sughero - e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno dell'Edilizia ed Affini F.I.L.L.E.A. -, la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. -, la Federazione Provinciale Edili, Affini e del Legno - F.E.N. E.A.L. -;

Visti, per la provincia di Pistoia:

l'accordo collettivo integrativo 17 settembre 1957, stipulato tra la Delegazione degli Industriali del Legno e la Segreteria Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e delle Industrie Affini - F.I.L.L.E.A. -, la Segreteria Provinciale del Sindacato Unitario Lavoratori Legno, Artistiche e Varie - S.U.L.L.A.V. -, la Segreteria Provinciale della Unione Italiana Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie - U.I.L.-Legno;

l'accordo collettivo integrativo 10 luglio 1957, stipulato tra la Delegazione degli Industriali del Sughero e la Segreteria Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e delle Industrie Affini - F.I.L.L.E.A. -, la Segreteria Provinciale del Sindacato Unitario Lavoratori Legno, Artistiche e Varie - S.U.L.L.A.V. -, la Segreteria Provinciale della Unione Italiana Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie U.I.L.-Legno;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960, n. 8 della provincia di Grosseto, in data 7 giugno 1960, n. 11 della provincia di Pistoia, in data 31 agosto 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro, costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

per la provincia di Firenze (escluso il mandamento di Prato), il contratto collettivo integrativo 30 dicembre 1957, relativo agli operai delle industrie del legno e del sughero;

per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo agli operai addetti alle industrie dei prodotti del legno e del sughero;

per la provincia di Pistoia, l'accordo collettivo integrativo 17 settembre 1957, relativo alle industrie del legno; l'accordo collettivo integrativo 10 luglio 1957, relativo alle industrie del sughero;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero delle provincie di Firenze (escluso il mandamento di Prato), Grosseto e Pistoia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SU

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 120. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 DICEMBRE 1957, DA VALERE PER GLI OPERAI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO E DEL SUGHERO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE ESCLUSO IL MANDAMENTO DI PRATO

L'anno 1957, addì 30 del mese di dicembre, in Firenze,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE, rappresentata dal suo Presidente dott. *Danilo de Micheli,* assistito dal dott. *Guido Postiglione,* direttore dell'Associazione stessa, e dal dott. *Alessandro Croci,* funzionario addetto alla Sezione del legno, con la partecipazione del Capo sezione industriali del legno sig. *Ezio Paoli* e di una delegazione di industriali del settore medesimo signori: rag. *Galli Aldo, Guglielmo Fagioli, Alberto Pinzani,*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO (C.G.I.L.), rappresentata dal suo Segretario sig. *Sergio Crocchini,* con la partecipazione dei signori: *Fosco Ranieri, Brunetto Giometti* e *Ermenegildo Fabbri*;

la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI DEL LEGNO (C.I.S.L.), rappresentata dal sig. *Nicola Grillo,* con la partecipazione dei signori: *Rodolfo Grazzini* e *Ciampi Andrea*;

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DELLA U.I.L., rappresentata dal suo Segretario sig. *Ettore Seghi*;

la UNIONE PROVINCIALE DELLA C.I.S.N.A.L. rappresentata dal suo reggente sig. *Achille Perrini*:

è stato stipulato il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo al Contratto nazionale 28 dicembre 1948, rinnovato il 24 luglio 1956, da valere per gli operai dell'industria del legno e del sughero della provincia di Firenze, escluso il mandamento di Prato.

Art. 1.

QUALIFICHE OPERAIE

In applicazione dell'art. 7 del Contratto nazionale, le qualifiche operaie vengono così definite:

Operai extra specializzati:

Toppinisti e attrezzisti: sono gli operai in grado di eseguire su disegno ferri da scorniciare di qualunque sagoma. Per il riconoscimento di tale qualifica è peraltro necessario che l'azienda richieda all'operaio il compimento di tali mansioni.

Attrezzisti: sono gli operai addetti alla manutenzione delle macchine ed alla loro attrezzatura.

Tranciatori e preparatori: sono gli operai i quali sono adibiti alla segnatura, preparazione e distribuzione del lavoro, in quanto svolgono congiuntamente tali mansioni.

Intagliatori: coloro che sulla base del disegno eseguono qualsiasi lavoro sia di figura che di ornato.

Doratori: coloro che eseguono a regola d'arte lavori di doratura di qualsiasi tipo.

Tappezzieri: coloro che preparano ed eseguono perfettamente qualsiasi lavoro di tappezzeria.

Meccanici: attrezzisti ed idraulici dell'industria del compensato, in quanto responsabili della sorveglianza, manutenzione e riparazione di tutti gli impianti.

Operai specializzati:

Sono gli operai adibiti a lavori di particolare difficoltà di esecuzione, superiore alla comune, che richiedono una adeguata capacità tecnico-pratica acquisita attraverso un necessario tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali. Per le lavorazioni in serie o simili, varrà il criterio della pratica oltre alle norme di cui sopra.

A titolo di esemplificazione sono operai specializzati:

ebanisti; intarsiatori; mobilieri di prima categoria (addetti alla produzione di mobili di ogni tipo anche in giunco o vimini); falegnami di infissi; di avvolgibili; tappezzieri; lucidatori; coloritori, verniciatori e laccatori di prima categoria; falegnami addetti alla posa in opera di infissi di qualsiasi tipo; toppinisti; guida macchine di prima categoria; carpentieri; falegnami addetti ai biliardi e pianoforti; carradori e bottai di prima categoria; intagliatori; falegnami addetti alla produzione di sedie; tornitori; pavimentatori; modellisti; conduttori di caldaie a vapore patentati; elettricisti; vetrai; autisti meccanici.

Inoltre sono operai specilizzati i seguenti addetti all'industria del compensato: Conduttori responsabili di macchine sfogliatrici, scartatrici e pressatrici; collaudatori di compensati e tranciati.

Operai qualificati:

Sono gli addetti a mansioni che richiedono un'adeguata e specifica capacità teorica pratica ottenuta con un periodo di tirocinio. A titolo di esemplificazione sono operai qualificati:

lucidatori; falegnami di infissi di seconda categoria; mobilieri di seconda categoria; addetti alla posa in opera di infissi ed avvolgibili; conduttori di macchine per l'industria del compensato; guidamacchine di seconda categoria; carradori di seconda categoria; materassai, cestai e cestinai; cuochi; autisti.

Operai comuni e manovali specializzati:

Sono coloro che sono addetti a lavori complementari e di aiuto alle categorie superiori. A titolo di esemplificazione sono:

aiuto guida macchine; lucidatori di terza categoria; falegname generico di ausilio alle categorie superiori.

Manovali comuni:

Sono coloro che in genere compiono lavori di pulizia o di trasporto di materiale o eventuali altre mansioni che non richiedono alcuna pratica.

Donne di prima categoria (comprese le addette all'industria del compensato):

Sono le donne adibite a mansioni che richiedono una adeguata e specifica capacità pratica ottenuta con un periodo di tirocinio. A titolo di esemplificazione sono tali le: lucidatrici; guidamacchine; impagliatrici, che eseguono tutti i lavori relativi alla propria qualifica.

Donne di seconda categoria:

Sono le operaie addette a lavori di facile esecuzione o complementari.

Donne di terza categoria:

Sono quelle che in genere compiono lavori di pulizia, di trasporti leggeri o eventuali altre mansioni di carattere elementare.

Per quanto concerne gli operai addetti all'industria dell'imballaggio (gruppo C) le qualifiche sono:

Operai specializzati:

Attrezzista Segantino specializzato (è tale l'operaio in grado di svolgere abitualmente una o tutte le seguenti operazioni di propria iniziativa ed a regola d'arte senza provocare usure superiori alle normali: spanconatura, scorciatura e tiratura a filo delle tavole come da misura. Inoltre deve essere in grado di mettere a punto la propria macchina, rilevarne eventuali guasti e ripararli se possibile con i mezzi a disposizione, nonchè eseguire la stradatura delle lame).

Operai qualificati:

Segantino qualificato (capace di tagliare a filo ed a regola d'arte le tavole). Circolarista (l'addetto alla sega circolare che sa compiere il proprio lavoro a regola d'arte con normale produzione senza provocare usure superiori alle normali e capace inoltre di mettere a punto la propria macchina). Cassaio (l'operaio capace di procedere alla confezionatura completa delle casse).

Manovali specializzati:

E' l'operaio addetto alla produzione in aiuto dei segantini a nastro, dei circolaristi e dei cassai.

Manovali comuni:

E' l'addetto al lavoro di manovalanza e di pulizia ed ai servizi ausiliari non di produzione.

Art. 2.

LAVORI DISAGIATI, NOCIVI E PERICOLOSI

In applicazione dell'art. 26 del Contratto nazionale si stabilisce:

a) *lavori disagiati*:

Si considerano lavori disagiati quelli normalmente eseguiti in locali a temperature artificialmente elevate adibiti ad uso di forno, essicatoio ecc. o particolarmente polverosi in misura costante ed anormale;

b) *lavori nocivi*:

Si considerano lavori nocivi quelli della verniciatura alla nitrocellulosa a spruzzo, nonchè al trattamento del legno con sostanze chimiche nocive;

c) *lavori pericolosi*:

Si considerano lavori pericolosi quelli che si svolgono su scale aeree o ponti mobili.

Qualora il datore di lavoro abbia in efficienza o metta in atto dispositivi idonei ad eliminare del tutto i rischi ed i disagi sopra indicati, non si darà luogo alla corresponsione della percentuale prevista dall'art. 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 3.

INDENNITÀ DI TRASFERTA

In relazione al punto 2 dell'art. 24 del Contratto nazionale di lavoro le Organizzazioni contraenti hanno stabilito un'indennità sostitutiva di L. 2000 giornaliere per la trasferta completa riferita cioè a 24 ore di missione.

L'indennità di vitto per ogni pasto meridiano e serale, sarà pari ad un terzo della somma sopra indicata.

Ugualmente l'indennità di pernottamento sarà pari ad un terzo dell'indennità sopra indicata.

Per quanto concerne l'indennità di trasferta relativa ai seguenti grandi centri (Milano, Torino, Genova, Roma e Napoli), la ditta e l'operaio stabiliranno degli accordi particolari, in connessione alle prevedibili maggiori spese.

Art. 4.

INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

In relazione all'art. 25 del Contratto nazionale, la indennità di zona malarica viene fissata in L. 50, per ogni giornata di presenza nella zona stessa.

Art. 5.

INDENNITÀ CONSUMO ATTREZZI

In connessione con l'art. 35, penultimo comma, del Contratto collettivo nazionale di lavoro, agli operai ai quali l'azienda richieda l'uso di attrezzi propri, qualora detti attrezzi siano soggetti ad usura, verrà corrisposta dall'azienda un'indennità in ragione di L. 30 giornaliere (8 ore).

Art. 6.

INDUMENTI DI LAVORO

Le aziende sono tenute a passare agli operai dipendenti due tute l'anno. Di contro agli operai è fatto obbligo di tenere con la massima cura gli indumenti ricevuti ed indossarli sempre durante le ore di lavoro.

Qualora in via eccezionale il datore di lavoro, per ragioni particolari, non provveda direttamente a passare agli operai la tuta di lavoro, l'operaio stesso sarà autorizzato all'acquisto di cui trattasi dietro rimborso di L. 2500 per ogni tuta. Qualora si tratti di acquisto per grembiule destinato al personale operaio femminile, il rimborso come sopra indicato sarà contenuto nella misura massima di L. 2000.

Art. 7.

MANTENIMENTO CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti, con il presente Contratto integrativo, non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dagli operai attualmente in servizio, le quali continueranno ad essere mantenute « ad personam ».

Art. 8.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto decorre dalla data della sua stipulazione ed avrà la durata del Contratto collettivo nazionale di lavoro del quale è integrativo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1 OTTOBRE 1959. INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 19 GIUGNO 1959. DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DEI PRODOTTI DEL LEGNO E SUGHERO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

L'anno 1959 e questo giorno 1 del mese di ottobre in Grosseto, presso la sede dell'Associazione degli industriali,

t r a

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Grosseto Sezione provinciale esercenti industria legno e sughero, rappresentata dal suo Capo sezione sig. *Enzo Cini*, assistito dall'avv. *Alfredo Friuli*, Direttore dell'Associazione degli industriali della provincia di Grosseto, e dal dott. *Giorgio Capecchi* per l'Associazione medesima;

e

la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno dell'Edilizia e Affini (F.I.L.L.E.A.) di Grosseto, rappresentata dal suo Segretario sig. *Walter Chielli*, assistito dal sig. *Silvano Biagioni* per la Camera Confederale del Lavoro (C.G.I.L.) di Grosseto;

la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini (F.I.L.C.A.) di Grosseto, rappresentata dal signor *Roberto Ciabatti*, assistito dal sig. *Folco Magagnini* per la Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.) di Grosseto;

la Federazione Provinciale Edili ed Affini e del Legno (F.E.N.E.A.L.) di Grosseto, rappresentata dal sig. rag. *Umberto Dragoni*, assistito dal sig. *Guido Conti*, Segretario della Camera Sindacale Provinciale (U.I.L.) di Grosseto;

si stipula e si conviene quanto appresso.

Art. 1.

Il presente accordo provinciale è parte integrante del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 da valere per le Aziende esercenti le industrie dei prodotti del legno e del sughero della provincia di Grosseto, e ad esso le parti stipulanti fanno riferimento per quanto non previsto nel presente accordo.

Art. 2.

TRASFERTE

L'indennità sostitutiva prevista dal punto 2) dello art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro, resta così determinata:

L. 600 per pasto meridiano;
L. 600 per pasto serale;
L. 500 per pernottamento.

Resta comunque sempre salva la possibilità di un accordo forfettario fra la ditta e l'operaio.

Art. 3.

LAVORI NOCIVI E PERICOLOSI

Agli effetti dell'art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili, nonchè la posa in opera degli infissi che si svolge ad una altezza non inferiore ai 5 metri da terra, o dal pavimento.

Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa a spruzzo, di produzione di agglomerati di sughero con catrame, nonchè i lavori di trattazione del legno a base di sostanze tossiche e sempre che, malgrado i mezzi di protezione adottati dalla Ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.

Sono considerati di particolare disagio i lavori svolti in locali a temperatura artificialmente elevata superiore ai 40 gradi, e, nei tre mesi estivi, a temperatura artificialmente elevata superiore ai 50 gradi.

Art. 4.

MENSE AZIENDALI

In riferimento all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro resta stabilito che per le mense aziendali valgono le norme di carattere locale in atto.

Art. 5.

UTENSILI DI PROPRIETÀ DEL LAVORATORE

Per quanto previsto nel penultimo comma dell'articolo 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro, si stabilisce che l'azienda dovrà fornire tutti gli utensili che si rendono necessari per lo svolgimento delle lavorazioni.

Ove l'azienda non dovesse ottemperare a tale obbligo la stessa è tenuta a corrispondere una indennità da convenirsi con il lavoratore interessato.

In caso di mancato accordo potrà essere esperita la normale fase sindacale.

Art. 6.

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1 aprile 1960 ed avrà la stessa validità del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 di cui è parte integrante.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 17 SETTEMBRE 1957, DA VALERE PER LE INDUSTRIE DEL LEGNO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

L'anno 1957, addì 17 settembre in Pistoia.

tra

la Delegazione degli Industriali del Legno, composta dai sigg. *Bolognini Oreste* e *Biagini Gino*, assistita dai sigg. *Bartoletti* dott. *Francesco* e *Luconi Fabio* della Associazione Industriali della Provincia di Pistoia

e

la Segreteria Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e delle Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), rappresentata dal sig. *Giovanni Calugi* ed assistita dalla Camera confederale del Lavoro della Provincia di Pistoia in persona del sig. *Carlo Breschi*:

la Segreteria Provinciale del Sindacato Unitario Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie (S.U.L.L.A.V.), rappresentata dal sig. *Giorgio Gori*:

la Segreteria Provinciale dell'Unione Italiana Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie (U.I.L. Legno), rappresentata dal sig. *Nicola Cervellera*:

si è stipulato il presente accordo integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro per le industrie dei prodotti del legno e del sughero 24 luglio 1956, da valere per tutte le Aziende appartenenti al settore del legno dislocate nella provincia di Pistoia.

Art. 1.

APPRENDISTATO

La durata e la retribuzione per l'apprendistato vengono fissate nelle seguenti tabelle:

GRUPPO MERCEOLOGICO A)

Età apprendisti		Retribuzione qualifica al termine apprendistato	QUALIFICA								
all'inizio	al termine		1° semestre	2° semestre	3° semestre	4° semestre	5° semestre	6° semestre	7° semestre	8° semestre	9° semestre
14	18	138,50	33 —	41,55	55,40	69,25	83,10	96,95	125,50	125,50	138,50
15	19	138,50	33 —	41,55	55,40	69,25	83,10	96,95	125,50	125,50	138,50
16	19 ½	138,50	33 —	48,50	69,25	83,10	96,95	125,50	125,50	—	—
17	20 ½	142,50	33 —	49,87	71,25	85,50	99,75	125,50	134,50	—	—
18	21	142,50	35,60	57 —	78,37	106,87	134,50	134,50	—	—	—
19	22	142,50	35,60	57 —	78,37	106,87	134,50	134,50	—	—	—

PROSPETTO DELLE PROGRESSIONI PERCENTUALI

	Età di assunzione				Età di assunzione		
	14-15 anni	16-18 anni	18-20 anni		14-15 anni	16-18 anni	18-20 anni
1° semestre	24	24	25	4° semestre . .	50	60	75
2° semestre	30	35	40	5° semestre	60	70	—
3° semestre	40	50	55	6° semestre	70	—	—

GRUPPO MERCEOLOGICO B)

Età apprendisti		Retribuzione qualifica al termine apprendistato	QUALIFICA						
all'inizio	al termine		1° semestre	2° semestre	3° semestre	4° semestre	5° semestre	6° semestre	7° semestre
14	17 ½	120,50	30 —	42,20	60,25	72,30	84,35	98,50	98,50
15	18 ½	137,50	33 —	48,15	68,75	82,50	96,25	124,50	124,50
16	19	137,50	33 —	55 —	75,60	103,10	124,50	124,50	—
17	20	137,50	33 —	55 —	75,60	103,10	124,50	124,50	—
18	20 ½	141,50	35,50	63,65	84,90	113,20	137,50	—	—
19	21 ½	141,50	35,50	63,65	84,90	113,20	137,50	—	—

PROSPETTO DELLE PROGRESSIONI PERCENTUALI

	Età di assunzione				Età di assunzione		
	14-15 anni	16-18 anni	18-20 anni		14-15 anni	16-18 anni	18-20 anni
1° semestre	24	24	25	4° semestre	60	75	80
2° semestre	35	40	45	5° semestre	70	—	—
3° semestre	50	55	60				

GRUPPO MERCEOLOGICO C)

Età apprendisti		Retribuzione qualifica al termine apprendistato	QUALIFICA					
all'inizio	al termine		1° semestre	2° semestre	3° semestre	4° semestre	5° semestre	6° semestre
14	17	120 —	29 —	48 —	66 —	90 —	97,50	97,50
15	18	120 —	29 —	48 —	66 —	90 —	97,50	97,50
16	18 ½	136,50	34 —	61,40	81,90	109,20	124 —	—
17	19 ½	136,50	34 —	61,40	81,90	109,20	124 —	—
18	20	136,50	34 —	68,25	109,20	124 —	—	—
19	21	140,50	35,10	70,25	112,40	137,50	—	—

PROSPETTO DELLE PROGRESSIONI PERCENTUALI

	Età di assunzione				Età di assunzione		
	14-15 anni	16-18 anni	18-20 anni		14-15 anni	16-18 anni	18-20 anni
1° semestre	24	25	25	3° semestre	55	60	80
2° semestre	40	45	50	4° semestre	75	80	

Le retribuzioni fissate in percentuale sono da calcolarsi sulla retribuzione dell'operaio qualificato di 2ª categoria di età corrispondente a quella compiuta dall'apprendista al termine del periodo di apprendistato.

Ad esse, tutte indistintamente, dovrà essere aggiunta l'indennità di contingenza nella misura prevista per gli apprendisti.

Art. 2.

QUALIFICHE OPERAIE

A titolo esemplificativo, viene stabilito

a) *Industrie del Legno*:

Appartengono agli specializzati: intagliatori, intarsiatori, doratori a foglia e ad acqua, restauratori di mobili antichi, decoratori di mobili alla veneziana, ebanisti, costruttori di mobili in qualunque stile.

Appartengono ai qualificati di 1ª categoria: falegname di 1ª, macchinista di 1ª, lucidatore di 1ª, carraio di 1ª, tappezziere di 1ª.

Appartengono ai qualificati di 2ª categoria: falegname di 2ª, macchinista di 2ª, lucidatore di 2ª, carraio di 2ª, tappezziere di 2ª, segantino, meccanico, muratore, fabbro, conducente di automezzi, stagnino, elettricista.

Appartengono agli operai comuni (aiutanti): aiuto falegname, aiuto tappezziere, aiuto segantino, aiuto lucidatore, aiuto macchinista, aiuto carraio, barrocciaio.

Appartengono alla 2ª categoria donne: tutte quelle addette alle macchine.

Appartengono alla 3ª categoria donne: quelle addette ai lavori di manovalanza e pulizia.

b) *Segherie*:

Appartiene agli operai specializzati: l'attrezzista.

Appartengono agli operai qualificati (2ª categoria): Segantino, meccanico, muratore, elettricista, fabbro, conducente automezzi, stagnino.

Appartengono agli operai comuni: aiuto segantino, barrocciaio.

c) *Imballaggi*:

Appartengono agli operai qualificati (2ª categoria): Costruttore imballaggi di 1ª, meccanico, muratore, elettricista, fabbro, autista, stagnino.

Appartengono agli operai comuni: costruttore imballaggi 2ª categoria, barrocciaio.

Art. 3.

RETRIBUZIONE QUALIFICATI DI 1ª CATEGORIA

La retribuzione dei qualificati di 1ª categoria (industria del legno) viene stabilita nella somma divisa per due delle retribuzioni spettanti all'operaio specializzato ed all'operaio qualificato di 2ª categoria.

Art. 4.

TRASFERTE

Per quanto stabilito al n. 2) art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro le parti convengono che allo operaio in trasferta siano rimborsate le spese che si rendono necessarie per vitto ed alloggio nei limiti della normalità ed in base a nota documentata.

Restano ferme le altre norme stabilite dal citato art. 24.

Art. 5.

LAVORI NOCIVI, DISAGIATI O PERICOLOSI

Con riferimento all'art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro sono considerati nocivi, disagiati o pericolosi i seguenti lavori:

comandati di eseguire su scale aeree tipo Porta e su ponti in sospensione;

verniciatura a spruzzo con nitrocellulosa.

Art. 6.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo entra in vigore con l'inizio del periodo di paga in corso alla data di sua stipulazione ed avrà la stessa durata del contratto collettivo nazionale del quale è integrativo.

Dichiarazione a verbale:

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori si riservano di chiedere l'esame in sede sindacale di alcuni casi di revisione di qualifica che, presentati aziendalmente in relazione alle effettive mansioni svolte da singoli operai, non siano stati risolti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 10 LUGLIO 1957, DA VALERE PER LE INDUSTRIE DEL SUGHERO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

L'anno 1957, *addì* 10 *luglio in Pistoia,*

tra

la DELEGAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DEL SUGHERO, composta dai sigg. *Baldracchi Piero* e *Garzelli Dino,* assistita dai sigg. *Bartoletti* dott. *Francesco* e *Luconi Fabio* dell'Associazione Industriali;

e

la Segreteria Provinciale della FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO DELL'EDILIZIA E DELLE INDUSTRIE AFFINI (F.I.L.L.E.A.), rappresentata dal sig. *Cecchi Dino,* assistita dal sig. *Calugi Giovanni* della F.I.L.L.E.A. e dal sig. *Breschi Carlo* della Camera Confederale del lavoro;

la Segreteria Provinciale del SINDACATO UNITARIO LAVORATORI LEGNO ARTISTICHE E VARIE (S.U.L.L.A.V.), rappresentata dal sig. *Dami Corrado,* assistita dal signor *Gori Giorgio* del Sindacato Provinciale C.I.S.L.;

la Segreteria Provinciale dell'UNIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO ARTISTICHE E VARIE (U.I.L. Legno), rappresentata dal sig. *Parlanti Otello,* assistita dal signor *Cervellera Nicola* del Sindacato Provinciale U.I.L.;

si è stipulato il presente accordo integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro per le industrie dei prodotti del legno e del sughero da valere per tutte le Aziende appartenenti al settore del sughero dislocate nella provincia di Pistoia.

Art. 1.

APPRENDISTATO

La durata dell'apprendistato è fissata in tre anni.

La retribuzione minima spettante nei diversi periodi all'apprendista è fissata in percentuale sulla retribuzione dell'operaio qualificato di età corrispondente a quella compiuta dall'apprendista al termine del periodo di apprendistato, nel modo che segue:

	14-15 anni	16-17 anni	18-20 anni
1° quadrimestre . . .	40	50	65
2° » . . .	50	55	70
3° » . . .	55	60	75
4° » . . .	60	65	80
5° » . . .	65	70	85
6° » . . .	70	75	90
7° » . . .	80	85	95
8° » . . .	85	90	95
9° » . . .	90	95	95

Art. 2.

QUALIFICHE OPERAIE

Appartengono agli specializzati:

Quadrettai di prima (per turaccioli da champagne); addetti alle spaccatrici per il taglio di agglomerati flessibili; capo taglierino in grado di provvedere da solo al funzionamento e alla registrazione delle macchine; classificatori di sughero; meccanici in officina organizzata; autotrenisti con rimorchio; conduttori di caldaie a vapore.

Appartengono ai qualificati:

Quadrettai di seconda (quadretti per turaccioli cilindrici e quadrangolari); meccanici; fuochisti patentati; operai ausiliari addetti alla manutenzione; operai qualificati in officina meccanica organizzata; spaccatori di agglomerati bianchi (per solette e borre); barrocciai e autisti; 1° segantino; addetti da oltre quattro anni alle taglierine ed agli smerigli.

Appartengono agli operai comuni o manovali specializzati:

Tagliatori di quadretti per turaccioli conici; addetti alla macinazione del sughero; addetti alle presse e ai forni; insaccatori e scannellatori; segantini; addetti alle taglierine e smerigli.

Appartengono alle donne di prima categoria:

Tagliatrici di quadretti per turaccioli da champagne; addette e responsabili del controllo delle spedizioni; addette alle taglierine e agli smerigli da oltre quattro anni.

Appartengono alle donne di seconda categoria:

Tutte quelle addette alle lavorazioni non comprese nella categoria precedente.

Appartengono alle donne di terza categoria:

Quelle addette ai lavori di manovalanza e di pulizia.

Art. 3.

TRASFERTE

Per quanto stabilito al n. 2) Art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro le parti convengono che all'operaio in trasferta siano rimborsate le spese che

si rendono necessarie per vitto ed alloggio nei limiti della normalità ed in base a nota documentata.

Restano ferme le altre norme stabilite dal citato art. 24.

Art. 4.

LAVORI NOCIVI, DISAGIATI E PERICOLOSI

Con riferimento all'art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro sono considerati nocivi, disagiati o pericolosi i seguenti lavori:

segatura di agglomerati di sughero espanso; preparazione degli agglomerati per dischetti fino alla posa nell'essiccatore; addetti ai molini e alle presse: addetti alla macinazione del sughero.

Art. 5.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore dall'inizio del periodo di paga in corso al momento della sua stipulazione ed avrà la stessa durata del contratto collettivo nazionale di cui è integrativo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 settembre 1961, n. 1467.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri della provincia di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 13 marzo 1957, per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri;

Visto l'accordo collettivo nazionale 12 agosto 1959, per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri;

Visto, per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo integrativo 16 marzo 1960, per i minimi di retribuzione da corrispondere ai lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Grossetto, in data 27 aprile 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo integrativo 16 marzo 1960, relativo ai minimi di retribuzione da corrispondere ai lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri della provincia di Grosseto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 119. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 16 MARZO 1960 PER I MINIMI DI RETRIBUZIONE DA CORRISPONDERE AI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE ESERCENTI CINEMA E CINEMA-TEATRI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

L'anno 1960 e questo giorno 16 del mese di marzo in Grosseto, presso la sede dell'Associazione degli indust della provincia di Grosseto,

tra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Grosseto - Gruppo Provinciale Esercenti Spettacolo, rappresentato dal suo capo gruppo sig. *Jacopo Pucci*, assistito dall'avv. *Alfredo Friuli*, direttore dell'Associazione degli industriali e dal dott. *Giorgio Capecchi* per la Associazione medesima;

e

la Camera Confederale del Lavoro (C.G.I.L.) di Grosseto, rappresentata dal sig. *Silvano Biagioni;*

la Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.) di Grosseto, rappresentata dal sig. *Folco Magagnini*;

la Camera Sindacale Provinciale (U.I.L.) di Grosseto, rappresentata dal suo segretario sig. *Guido Conti;*

viene stipulato quanto appresso:

Art. 1.

Con riferimento all'art. 4 dell'accordo nazionale 12 agosto 1959, i minimi di retribuzione da valere per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali della provincia di Grosseto sono i seguenti (tabelle *A* e *B*).

Tabella *A*

Tabella degli stipendi mensili per gli impiegati dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali del capoluogo di Grosseto in applicazione dell'accordo nazionale 12 agosto 1959.

		Uomini	Donne
1ª *Categoria*:			
superiore ai 21 anni	L.	69.600	69.600
2ª *Categoria A*:			
superiore ai 21 anni	L.	52.186	44.883
inferiore ai 21 anni	»	45.277	38.592
3ª *Categoria C*:			
superiore ai 21 anni	L.	38.704	33.311
dai 20 ai 21 anni	»	37.188	31.401
dai 19 ai 20 anni	»	35.727	28.255
dai 18 ai 19 anni	»	32.806	26.121
dai 17 ai 18 anni	»	28.255	23.986
3ª *Categoria B*:			
superiore ai 21 anni	L.	32.694	28.143
dai 20 ai 21 anni	»	31.233	26.907
dai 19 ai 20 anni	»	30.334	25.166
dai 18 ai 19 anni	»	28.425	22.245
dai 17 ai 18 anni	»	23.986	20.279

Per gli esercizi cinematografici e cinema-teatrali siti in località diverse del capoluogo di provincia 3 % di riduzione sulla paga globale.

Per gli esercizi di cui all'art. 5 del titolo IV del Contratto nazionale di lavoro 13 marzo 1957 (piccoli esercizi) siti nel Capoluogo o nelle altre località della Provincia 5 % di riduzione sulla paga globale.

Tabella *B*

Tabella delle retribuzioni per gli operai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali del capoluogo di Grosseto in applicazione dell'accordo nazionale 13 agosto 1959.

		Retribuzione	3° elemento
1° Operatore	L.	193,85	—
2° Operatore	»	174,80	6,45
Operaio specializzato	»	157,40	15,95
Operaio qualificato	»	139,25	10,25
Operaio comune, maschera Contr. affissatore	»	128,30	14,80
Manovale comune, maschera di sala *A*	»	118,80	17,85
Maschera di sala *B* - uom.	»	112,85	23,50
Lucciola	»	97,40	15,20
Personale di pulizia *A*	»	116,45	20,10
Personale di pulizia *B*	»	97,40	15,20
Bigliettaio	»	106,90	14,15

		retribuzione giornaliera
Custode	L.	1.165

Per gli esercizi cinematografici e cinema-teatrali siti in località diverse dal capoluogo di provincia 3 % di riduzione sulla paga globale.

Per gli esercizi di cui all'art. 5 del titolo IV del Contratto nazionale di lavoro 13 marzo 1957 (piccoli esercizi) siti nel Capoluogo o nelle altre località della Provincia 5 % di riduzione sulla paga globale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 settembre 1961, n. 1168.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese di esercizi cinematografici e cinema-teatri della provincia di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 13 marzo 1957 e l'accordo salariale nazionale 12 agosto 1959, per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatri;

Visti, per la provincia di Foggia: l'accordo collettivo integrativo 25 marzo 1957, stipulato tra l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo — Sezione Provinciale — e la Federazione Provinciale dei Lavoratori dello Spettacolo; l'accordo collettivo integrativo 10 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo — Sezione Provinciale — e la Unione Provinciale Sindacale — C.I.S.L. —, l'Unione Italiana del Lavoro; e in pari data, tra l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo — Sezione Provinciale — e la Federazione Nazionale Lavoratori dello Spettacolo — C.I.S.N.A.L. —;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Foggia, in data 24 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro, costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati per la provincia di Foggia l'accordo collettivo integrativo 25 marzo 1957 e l'accordo collettivo integrativo 10 settembre 1959 relativi ai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema teatrali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di esercizi cinematografici e cinema-teatri della provincia di Foggia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 118. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 25 MARZO 1957, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 13 MARZO 1957, PER I DIPENDENTI DAI CINEMA E CINEMA - VARIETÀ DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25 del mese di marzo dell'anno 1957 in Foggia, presso la Sede dell'Associazione Provinciale degli Industriali di Capitanata

tra

la SEZIONE PROVINCIALE AGIS, ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal suo Presidente comm. *Giuseppe Cicolella,* coadiuvato dagli Esercenti comm. *Domenico Flagella,* sig. *Dante Mucelli* e cav. *Michele Lepore,* con l'assistenza del marchese *Alfredo Marescа* Direttore della predetta Associazione degli Industriali.

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, rappresentata dal suo Segretario sig. *Pisante Mario,* con l'assistenza del sig. *Belgioioso Antonio,* Consegretario della Camera Confederale del Lavoro di Foggia e Provincia,

tenuta presente la situazione retributiva attualmente esistente è stato convenuto quanto segue:

(*Omissis*).

8) Per la parte normativa e regolamentare si applicano le disposizioni del vigente Contratto Nazionale;

9) Il presente accordo non modifica le condizioni individuali di maggiore favore.

10) L'altra giornata di festività da determinarsi dalle Associazioni territoriali, prevista dall'art. 19 del vigente Contratto Nazionale di lavoro, viene fissata *in quella dell'ultimo giorno di carnevale* per tutti i Cinema e Cinema-teatri del Capoluogo e della Provincia.

11) *Contingenza.* — Si conviene che, con decorrenza 1° aprile 1957, ai lavoratori (impiegati ed operai) dipendenti dai Cinema e Cinema-teatri di Foggia e Provincia verranno corrisposte, in aggiunta ai minimi di stipendio e di paga suelencati, le quote di aumento di indennità di contingenza che verranno fissate in Sede nazionale, per i lavoratori dell'industria di Foggia e Provincia. Nei conteggi la indennità di contingenza verrà tenuta distinta dai suddetti minimi di stipendio e di paga salvo che accordi di carattere generale non dispongano altrimenti. (*Omissis*).

ACCORDO COLLETTIVO 10 SETTEMBRE 1959, PER I DIPENDENTI DAI CINEMA E CINEMA-TEATRI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

L'anno 1959 il giorno 10 del mese di settembre in Foggia, presso la sede dell'Associazione Provinciale degli Industriali di Capitanata

tra

la SEZIONE PROVINCIALE AGIS rappresentata dal suo Presidente cav. *Michele Lepore*, coadiuvato dai signori comm. *Giuseppe Cicolella*, geom. *Antonio Russo*, rag. *Otello Balsamo*, sig. *Matteo Parisi*, comm. *Domenico Flagella*, sig. *Marino Marino* e sig. *Caputo Antonio*, componenti la Commissione Sindacale della Sezione stessa, con l'assistenza del Direttore, marchese *Alfredo Maresca* e dal Vice Direttore sig. *Luigi Frigerio* dell'Associazione Industriali

e

la UNIONE PROVINCIALE SINDACALE C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Giuseppe Benvenuto*, assistito da una rappresentanza di lavoratori;

la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal suo Segretario provinciale dott. *Michele Minchillo*, assistito da una rappresentanza di lavoratori.

L'anno 1959 il giorno 10 del mese di settembre in Foggia

tra

la SEZIONE PROVINCIALE AGIS rappresentata dal suo Presidente cav. *Michele Lepore*, assistito dal marchese *Alfredo Maresca*, Direttore dell'Associazione Provinciale degli Industriali di Foggia,

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (CI.SN.AL.) rappresentata dal dott. *Ludovico Monaco* e dal sig. *Olindo Pennella* della Segreteria Provinciale di Foggia della CI.SN.AL.

Si è proceduto al rinnovo dell'accordo provinciale 25 marzo 1957 per il trattamento economico dei lavoratori addetti ai cinema e cinema-teatri della Provincia di Foggia, con le variazioni di cui appresso:

1) le retribuzioni minime conglobate, risultanti dal predetto accordo, sono aumentate:

a) del 5% per il personale operaio maschile;

b) del 10% per il personale operaio femminile;

c) del 5% per gli impiegati d'ambo i sessi.

2) In virtù degli aumenti di cui innanzi, i nuovi minimi di salario e stipendio restano così determinati:

Retribuzioni orarie conglobate degli operai dipendenti dai cinematografi e cinema-teatri della città di Foggia

CATEGORIE	Paga oraria
Operatore tecnico di cabina	L. 197,20
Operatore di cabina patentato . . .	» 148,35
Ragazzo di cabina 17-18 anni	» 52,15
Idem inferiore ai 16 anni	» 49,60
Maschera ingresso superiore ai 20 anni .	» 95,00
Idem dai 18 ai 20 anni	» 94,10
Maschera interno uomo sup. ai 20 anni	» 79,30
Idem dai 18 ai 20 anni	» 78,25
Maschera donna sup. ai 20 anni	» 67,35
Idem dai 18 ai 20 anni	» 54,10
Idem dai 16 ai 18 anni	» 50,40
Maschera all'affissione sup. ai 20 . .	» 95,00
Idem dai 18 ai 20 anni	» 94,10
Donne addette alla pulizia sup. 20 anni	» 58,75
Idem. dai 18 ai 20 anni	» 46,85
Idem dai 16 ai 18 anni	» 45,65
Custode e guardiano sup. ai 20 anni .	» 89,05
Idem dai 18 ai 20 anni	» 88,25

Retribuzioni orarie conglobate degli operai dipendenti dai cinematografi e cinema-teatri dei comuni della provincia di Foggia, ad esclusione del comune di Foggia.

CATEGORIE	Paga oraria
Operatore tecnico di cabina	L. 161,00
Operatore di cabina patentato	» 121,60
Ragazzo di cabina dai 17 ai 18 anni .	» 43,60
Idem inferiori ai 16 anni	» 41,00
Maschera ingresso sup. ai 20 anni .	» 79,30
Idem dai 18 ai 20 anni	» 78,00
Maschera interno sup. ai 20 anni .	» 66,25
Idem dai 18 ai 20 anni . . .	» 65,40
Maschera donna sup. ai 20 anni	» 56,35
Idem dai 18 ai 20 anni .	» 45,45
Idem dai 16 ai 18 anni	» 42,15
Maschera alla affissione sup. 20 anni	» 79,30
Idem dai 18 ai 20 anni	» 78,00
Donne addette alla pulizia sup. 20 anni	» 49,50
Idem dai 18 ai 20 anni	» 39,60
Idem dai 16 ai 18 anni	» 38,50
Custode e guardiano sup. 20 anni	» 73,75
Idem dai 18 ai 20 anni	» 73,00

Retribuzioni mensili conglobate ed indennità di contingenza degli impiegati dipendenti dai cinema e cinema-teatri delle città di Foggia, Cerignola, Sansevero, Manfredonia e Lucera.

I CATEGORIA — *Retribuzione mensile*

Direttore Generale: (S'intende per tale l'impiegato che nel disimpegnare incombenze di concetto con funzioni direttive, attenda fra l'altro alle seguenti mansioni: sovraintende a tutti i servizi del locale e ne cura il buon andamento: provvede di propria iniziativa all'amministrazione ed alla disciplina del personale; cura il lanciamento dei films e la reclame presso l'esercizio e quella ordinaria, ed ha la responsabilità del locale e del materiale in consegna) 46.710

Direttore tecnico: (S'intende per tale l'impiegato che nel disimpegnare incombenze di concetto attenda, fra l'altro, alle seguenti mansioni: sovraintende al locale e ne cura il buon andamento, provvede di propria iniziativa alla disciplina del personale: cura la reclame presso lo esercizio e l'aggiornamento di quella ordinaria ed ha la responsabilità del locale e del materiale in consegna):

superiore 21 anni	41.460
inferiore 21 anni	36.210

II CATEGORIA

Contabili ed impiegati amministrativi:

Uomini:

superiori ai 21 anni	38.200
inferiori ai 21 anni	34.585

Donne:

superiori ai 21 anni	32.457
inferiori ai 21 anni	28.843

(Intendendosi per tali i contabili che curano tutta la contabilità dell'esercizio, ed i corrispondenti di concetto).

III CATEGORIA - Gruppo A

Cassieri con borderò:

Uomini:

superiori ai 21 anni	25.748
dai 20 ai 21 anni	24.588
dai 19 ai 20 anni	23.443
dai 18 ai 19 anni	22.188
dai 17 ai 18 anni	20.838

Retribuzione mensile

Donne:

superiori ai 21 anni	22.229
dai 20 ai 21 anni	21.043
dai 19 ai 20 anni	19.788
dai 18 ai 19 anni	18.588
dai 17 ai 18 anni	17.482

Cassieri senza borderò ed i capisala:

(Intendendosi per tali coloro ai quali siano affidate le seguenti mansioni d'ordine: su disposizioni specifiche del datore di lavoro sono addetti alla sorveglianza del locale e del personale ed alla disciplina di questo ultimo).

Impiegati di III CATEGORIA

Gruppo *B*:

Uomini:

superiori ai 21 anni	24.288
dai 20 ai 21 anni	23.143
dai 19 ai 20 anni	22.024
dai 18 ai 19 anni	20.851
dai 17 ai 18 anni	19.501

Donne:

superiori ai 21 anni	20.834
dai 20 ai 21 anni	19.692
dai 19 ai 20 anni	18.424
dai 18 ai 19 anni	17.278
dai 17 ai 18 anni	16.092

Retribuzioni mensili conglobate ed indennità di contingenza degli impiegati dipendenti dai cinema e cinema-teatri di tutti gli altri comuni della Provincia.

I CATEGORIA — *Retribuzione mensile*

Direttore generale: (S'intende per tale l'impiegato che nel disimpegnare incombenze di concetto con funzioni direttive, attenda fra l'altro alle seguenti mansioni: sovraintende a tutti i servizi del locale e ne cura il buon andamento: provvede di propria iniziativa all'amministrazione ed alla disciplina del personale: cura il lanciamento dei films e la reclame presso lo esercizio e quella ordinaria, ed ha la responsabilità del locale e del materiale in consegna) . . 38.309

	Retribuzione mensile
Direttore tecnico: (S'intende per tale l'impiegato che nel disimpegnare incombenze di concetto attenda, fra l'altro, alle seguenti mansioni: sovraintende al locale e ne cura il buon andamento, provvede di propria iniziativa alla disciplina del personale: cura la reclame presso lo esercizio e l'aggiornamento di quella ordinaria ed ha la responsabilità del locale e del materiale in consegna)	
superiori ai 21 anni . . .	34.109
inferiori ai 21 anni . . .	29.909

II Categoria

Contabili ed impiegati amministrativi:

Uomini:	
superiori ai 21 anni . . .	31.269
inferiori ai 21 anni . . .	28.284
Donne:	
superiori ai 21 anni . . .	26.577
inferiori ai 21 anni . . .	23.593

(Intendendosi per tali i contabili che curano tutta la contabilità dell'esercizio ed i corrispondenti di concetto)

III Categoria *A*

Cassieri con borderò: *Impiegati di III Categoria - Gruppo* A

Uomini:	
superiori ai 21 anni . . .	21.128
dai 20 ai 21 anni	20.288
dai 19 ai 20 anni	19.243
dai 18 ai 19 anni	18.198
dai 17 ai 18 anni	17.058
Donne:	
superiori ai 21 anni . .	18.239
dai 20 ai 21 anni	17.263
dai 19 ai 20 anni	16.218
dai 18 ai 19 anni	15.228
dai 17 ai 18 anni	14.238

III Categoria *B*

Cassieri senza borderò ed i capisala: *Impiegati di III Categoria - Gruppo* B

	Retribuzione mensile
Uomini:	
superiori ai 21 anni . . .	19.878
dai 20 ai 21 anni	18.943
dai 19 ai 20 anni	18.034
dai 18 ai 19 anni	17.071
dai 17 ai 18 anni	15.931
Donne:	
superiori ai 21 anni . . .	17.044
dai 20 ai 21 anni	16.122
dai 19 ai 20 anni	15.054
dai 18 ai 19 anni	14.128
dai 17 ai 18 anni	13.152

N.B. — Gli impiegati chiamati a prestare la loro opera per un orario superiore alle cinque ore giornaliere avranno diritto alla intera retribuzione mensile, mentre quelli che prestano la loro opera per un orario inferiore alle cinque ore giornaliere vanno retribuiti con la paga oraria. A tal fine l'importo di una giornata di retribuzione sarà determinata dividendo per ventisei le retribuzioni mensili di cui sopra, mentre per ottenere la retribuzione oraria si divide la retribuzione mensile per 180.

3) Le retribuzioni sopra riportate avranno decorrenza dal 1° settembre 1959.

4) Il presente accordo entra in vigore il 1° settembre 1959 ed avrà la durata fino al 31 agosto 1961 intendendosi tacitamente rinnovato per ogni biennio qualora una delle parti contraenti non provveda a disdettarlo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi della scadenza.

Dichiarazioni a verbale:

1) Le parti stipulanti si danno atto che esse hanno ritenuto di regolare in sede provinciale a mezzo del presente accordo, i rapporti di lavoro fra imprese esercenti Cinema e Cinema-teatri e i loro dipendenti, date le particolari condizioni e caratteristiche del settore dei Cinema-teatri in Provincia di Foggia.

2) Tutti gli articoli e le clausole dell'accordo stipulato in data 25 marzo 1957 che non sono stati inclusi nel presente verbale restano in vigore.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1469.

Norme sul trattamento economico e normativo dei salariati fissi dell'agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960 per i salariati fissi dell'agricoltura, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, la Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Nazionale Braccianti, Salariati Agricoli e Maestranze Qualificate e Specializzate, con l'intervento della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Federazione Italiana Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate, con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, il Sindacato Nazionale Salariati e Braccianti della U.I.L.-Terra -, con l'assistenza dell'Unione Italiana Lavoratori della Terra e con l'intervento della Unione Italiana del Lavoro; e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, la Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Nazionale dei Salariati e Braccianti Agricoli, con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 136 del 31 dicembre 1960, del patto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960 per i salariati fissi dell'agricoltura sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del patto anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i salariati fissi dell'Agricoltura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 159. — VILLA

PATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 26 MARZO 1960 PER I SALARIATI FISSI DELL'AGRICOLTURA

Addì 26 marzo 1960, nella sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, in Roma, corso Vittorio Emanuele n. 101;

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA, rappresentata dal conte *Giorgio Brenciaglia*, Vice Presidente, per delega del Presidente conte dott. *Alfonso Gaetani*, ed in nome e per conto delle Federazioni Nazionali aderenti;

assistito dal conte dott. *Antonio Zappi Recordati*, Direttore Generale e dai signori dott. *Michelangelo De Palma*, rag. *Pietro Gamulero*, dott. *Mario Mancini*, geom. *Emilio Restagno*, dott. *Vittorio Tavella*, dott. *Roberto Ghelardoni*, dott. *Aristodemo Cerca*, ing. *Ugo Benedetti*, ing. *Generoso Riccomini*, dott. *Alberto Pisinicca*, dott. *Renato Pichi*, geom. *Romeo Pergoli Campanelli*, comm. *Gerardo Ippolito*, geom. *Guido Secchiari*, m.se *Federico Pucci della Genga*;

la CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal suo Presidente on. dott. *Paolo Bonomi*, anche in nome e per conto delle Federazioni Nazionali aderenti;

assistito dall'on. *Ferdinando Truzzi*, dal dott. *Luigi Anchisi*, dal prof. *Attilio Parlagreco*, dal comm. *Roberto Bonetti*, e dal sig. *Pietro Ricciarelli*;

la FEDERAZIONE NAZIONALE BRACCIANTI, SALARIATI AGRICOLI E MAESTRANZE QUALIFICATE E SPECIALIZZATE, rappresentata dai Segretari Nazionali *Giuseppe Caleffi*, *Otello Magnani*, *Nives Gessi*, *Renato Tramontani* e *Antonio Bloise*;

assistiti dai sigg. *Oderso Montermini*; *Irea Gualandi*, *Angelo Ziccardi*, *Antonio Dore*, *Edoardo Pettinari*, *Italo Ruggeri*, *Gustavo Nannetti*, *Mentore Luccarini*, *Federico Montanari*, *Giuseppe Gramegna*, *Antonio Somma*, *Pasquale Tuccillo*, *Saverio Alvaro*, *Domenico Drago*;

presenti i Segretari della C.G.I.L. *Luciano Romagnoli* e *Vittorio Foa*;

la FEDERAZIONE ITALIANA SALARIATI BRACCIANTI AGRICOLI E MAESTRANZE SPECIALIZZATE - FISBA, aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal Segretario Generale on.le *Amos Zanibelli*, dai Segretari Nazionali *Simonte Giovanni* e *Marcone Idolo*, dai Vice Segretari *Apostoli Pietro*, *Meles Giuseppe*, *Spitaleri Onofrio* e *Foschini Maria*;

assistiti dai sigg. *Romanini William*, *Mazzoli Giuseppe*, *Bonaventura Giuseppe*, *De Gaetano Vincenzo*, *Maraboli Ugo*, *Menco Michele*, *Crivello Onofrio*, *Ferraris Raffaele*, *Zucchi Renato*;

presenti: l'on. dott. *Bruno Storti*, Segretario Generale della C.I.S.L., e l'on. *Enrico Parri*, Segretario Confederale per il Settore Terra della C.I.S.L.;

il SINDACATO NAZIONALE SALARIATI E BRACCIANTI DELLA UIL-TERRA, rappresentato dal Segretario Nazionale *Paolo Tisselli* e dai sigg. *Vezzoli Vittore* e *Salvatore Alpinolo*;

assistiti dalla UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLA TERRA, rappresentata dal Segretario Generale *Aride Rossi*;

presenti il Segretario Generale della U.I.L., *Italo Viglianesi* ed il Segretario Nazionale della U.I.L. *Raffaele Vanni*;

Addì 26 marzo 1960, nella sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, in Roma, corso Vittorio Emanuele n. 101;

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA, rappresentata dal conte *Giorgio Brenciaglia*, Vice Presidente, per delega, del Presidente conte dott. *Alfonso Gaetani*, ed in nome e per conto delle Federazioni Nazionali aderenti;

assistito dal conte dott. *Antonio Zappi Recordati*, Direttore Generale e dai signori dott. *Michelangelo De Palma*, rag. *Pietro Gamulero*, dott. *Mario Mancini*, geom. *Emilio Restagno*, dott. *Vittorio Tavella*, dott. *Roberto Ghelardoni*, dott. *Aristodemo Cerca*, ing. *Ugo Benedetti*, ing. *Generoso Riccomini*, dott. *Alberto Pisinicca*, dott. *Renato Pichi*, geom. *Romeo Pergoli Campanelli*, comm. *Gerardo Ippolito*, geom. *Guido Secchiari*, m.se *Pucci della Genga*;

la CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal suo Presidente on. dott. *Paolo Bonomi*, anche in nome e per conto delle Federazioni Nazionali aderenti;

assistito dall'on. *Ferdinando Truzzi,* dal dott. *Luigi Anchisi,* dal prof. *Attilio Parlagreco,* dal comm. *Roberto Bonetti,* e dal sig. *Pietro Ricciarelli;*

e

la Federazione Nazionale dei Salariati e Braccianti Agricoli aderente alla CISNAL, rappresentata dal Segretario Nazionale *Giuseppe Maffolini,* assistito dal dott. *Diano Brocchi* Segretario Confederale della Cisnalterra, e dall'avv. *Nicola Fazio* della Segreteria della stessa;

è presente il prof. *Giuseppe Landi* Segretario Generale della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (CISNAL) assistito dal sig. *Verledo Guidi* Segretario Confederale addetto al Servizio Sindacale della CISNAL;

viene stipulato il presente Patto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Salariati Fissi dell'Agricoltura da valere in tutto il territorio della Repubblica Italiana;

il presente Patto sostituisce il Patto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Salariati Fissi dell'Agricoltura stipulato il 31 luglio 1951.

Norma n. 1.

OGGETTO DEL PATTO

Il presente Patto Nazionale fissa le norme essenziali di carattere generale regolanti i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro agricolo ed i salariati fissi.

Dette norme diverranno operanti mediante il loro trasferimento nei contratti provinciali e regionali secondo quanto previsto dalla norma n. 31.

Norma n. 2.

DEFINIZIONE DEL SALARIATO FISSO

Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell'abitazione ed annessi, e la cui retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente, a norma dei contratti collettivi provinciali e delle consuetudini locali. Le qualifiche e denominazioni dei lavoratori appartenenti a tale categoria saranno stabilite nei contratti collettivi provinciali, sulla base delle mansioni ad essi affidate, da precisarsi nei contratti stessi.

Norma n. 3.

ASSUNZIONE

Le assunzioni dei salariati fissi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della manodopera agricola.

Norma n. 4.

CONTRATTO INDIVIDUALE

Tra il datore di lavoro ed il salariato all'atto della assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo contenuto nel libretto sindacale di lavoro di cui alla norma n. 7.

In tale contratto dovranno essere precisate la qualifica e le mansioni attribuite al salariato, la data di inizio del rapporto, il salario spettante in base a quanto stabilito nel contratto collettivo provinciale o regionale di lavoro.

Norma n. 5.

DURATA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE

La durata del contratto individuale in base alla legge 15 agosto 1949, n. 533 e successiva legge 26 novembre 1955, n. 1161 non può essere inferiore a due annate agrarie, e al termine del biennio il contratto s'intende tacitamente rinnovato per un altro biennio e così di seguito, qualora non sia intervenuta disdetta da una all'altra parte almeno 4 mesi prima della scadenza stessa mediante cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante registrazione sul libretto sindacale di lavoro controfirmata dalle parti.

Norma n. 6.

MANSIONI

Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.

Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze dell'azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purchè esse non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione, rispetto alla precedente qualifica.

Nel caso previsto dal comma precedente il salariato fisso ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta se è a lui più vantaggioso, nonchè ad acquisire la nuova qualifica quando ad essa attività venga stabilmente adibito.

I contratti collettivi provinciali e regionali debbono prevedere il periodo di tempo trascorso il quale il salariato fisso è considerato stabilmente adibito alle nuove mansioni ed acquista la nuova qualifica (vedi dichiarazione a verbale).

Norma n. 7.

LIBRETTO SINDACALE DI LAVORO

Le Organizzazioni provinciali e regionali debbono concordare il libretto sindacale di lavoro sul quale, a cura del datore di lavoro e alla presenza del lavoratore, dovrà essere annotata la qualifica dei lavoratore; nel libretto dovranno altresì essere effettuate tutte le registrazioni inerenti il rapporto.

Tale libretto sarà ritirato dal datore di lavoro e dal salariato presso le rispettive Organizzazioni sindacali.

Le Organizzazioni provinciali debbono anche concordare le modalità necessarie per una semplice e regolare tenuta del libretto.

Norma n. 8.

ATTREZZI DI LAVORO

Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.

Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con l'indicazione dello stato d'uso.

Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.

Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l'ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Norma n. 9.

PERIODO DI PROVA

La regolamentazione del periodo di prova, la cui durata non potrà superare i 30 giorni, è fatta in relazione alle norme contenute nei contratti collettivi vigenti ed alle consuetudini locali.

Norma n. 10.

AMMISSIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E DEI RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Non è ammessa l'assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Norma n. 11.

ORARIO DI LAVORO

E' demandato alle Organizzazioni provinciali, in sede di stipulazione dei contratti collettivi, di stabilire lo orario ordinario di lavoro nei vari mesi dell'anno, per i salariati addetti al lavoro nei campi, in relazione alle condizioni di ambiente ed alle esigenze stagionali.

Tale orario ordinario di lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere, salvo il periodo di più intensi lavori e per non più di tre mesi nell'anno in cui potrà essere maggiorato di un'ora.

Per i salariati addetti al bestiame, in considerazione del carattere discontinuo delle relative prestazioni, le Organizzazioni provinciali determinano, nella stessa sede, il numero dei capi e le mansioni affidate ai salariati stessi, rispettando la media annua di otto ore giornaliere di effettivo lavoro.

Quando il salariato abbia una dotazione di bestiame inferiore a quella completa, prevista in base al disposto del comma precedente nel contratto collettivo provinciale, sarà adibito ad altre mansioni per un numero di ore proporzionato alla dotazione mancante, nell'ambito dell'orario vigente per i salariati addetti al lavoro campi.

Quando, invece, per particolari esigenze aziendali, la dotazione di bestiame sia superiore a quella normale fissata dal contratto collettivo provinciale, il salariato, per il periodo in cui si verifica tale fatto, ha diritto, per ogni capo in soprannumero, o ad una adeguata riduzione di mansioni oppure alla retribuzione corrispondente al maggior lavoro che la eccedente dotazione comporta.

I contratti collettivi provinciali debbono disciplinare nei particolari tale materia.

Restano ferme le condizioni di miglior favore per i lavoratori.

(Vedi dichiarazione a verbale).

Norma n. 12.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro previsto dalla norma n. 11;

b) lavoro notturno quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba. I limiti del lavoro notturno al coperto debbono essere stabiliti nei contratti regionali e provinciali;

c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui alla norma n. 14, nonché la festa del Patrono del luogo.

Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all'ultimo comma.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (paga base, contingenza, generi in natura) sono le seguenti:

lavoro straordinario 16 %;
lavoro festivo 25 %;
lavoro notturno 30 %.

Le maggiorazioni per il lavoro notturno-festivo e straordinario-festivo debbono essere stabilite nei contratti regionali e provinciali.

Non si fa luogo a maggiorazioni per lavoro notturno quando questo cada in regolari turni periodici o riguardi mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni della particolare figura di salariato in base ai contratti collettivi, mansioni che per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte (vedi dichiarazione a verbale B).

Norma n. 13.

RIPOSO SETTIMANALE

I salariati fissi hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.

Per i salariati fissi addetti al bestiame e per quelli [illegible] particolari mansioni la regolamentazione del riposo settimanale, in applicazione dell'art. 8 della

Legge 22 febbraio 1934, n. 370 è demandata ai contratti collettivi provinciali di lavoro, fermo restando il disposto dell'art. 1, n. 6, 7 e 8 della legge stessa.

Norma n. 14.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

1) Il primo dell'anno.

2) Il giorno dell'Epifania.

3) Il giorno della festa di S. Giuseppe.

4) Il 25 aprile Anniversario della Liberazione.

5) Il giorno di lunedì dopo Pasqua.

6) Il giorno dell'Ascensione.

7) Il giorno del Corpus Domini.

8) Il 1° maggio - Festa del Lavoro.

9) Il 2 giugno - Anniversario della Fondazione della Repubblica.

10) Il 29 giugno - SS. Pietro e Paolo.

11) Il 15 agosto Giorno dell'Assunzione della B. V. Maria.

12) Il 1° novembre - Ognissanti.

13) Il IV novembre - Giorno dell'Unità Nazionale.

14) L'8 dicembre - Giorno dell'Immacolata Concezione.

15) Il 25 dicembre - Giorno di Natale.

16) Il 26 dicembre - S. Stefano.

17) Festa del Patrono del luogo.

Per il trattamento da praticarsi ai salariati fissi nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90, alle quali disposizioni debbono attenersi i contratti collettivi provinciali.

Norma n. 15.

RETRIBUZIONE

I contratti collettivi provinciali di lavoro debbono stabilire la retribuzione spettante ad ogni figura di salariato fisso, da essi contratti contemplata in relazione al disposto della norma n. 2, nonchè le relative modalità di pagamento.

Gli elementi che costituiscono la detta retribuzione sono:

a) la paga base;

b) la contingenza;

c) i generi in natura quando siano corrisposti per patto o consuetudine.

Ove il contratto collettivo provinciale faccia obbligo della concessione ai salariati fissi capo famiglia, dello alloggio e degli annessi (orto, porcile, pollaio) il contratto stesso deve stabilirne il valore sostitutivo per il caso di mancata concessione.

Tale valore viene assunto anche ai fini del calcolo della gratifica natalizia e della indennità di anzianità.

Norma n. 16.

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE DELLE CATEGORIE PER ETÀ E SESSO

La classificazione e retribuzione per gli uomini, le donne ed i ragazzi è determinata nel modo seguente, salvo le condizioni di miglior favore contenute nei contratti collettivi vigenti:

UOMINI:

dai 18 ai 65 anni compiuti 100%

dai 17 ai 18 anni compiuti 80% della unità piena uomo

dai 16 ai 17 anni compiuti 75% della unità piena uomo

dai 15 ai 16 anni compiuti 60% della unità piena uomo

dai 14 ai 15 anni compiuti 50% della unità piena uomo

DONNE:

dai 17 ai 55 anni compiuti 70% della unità piena uomo

dai 16 ai 17 anni compiuti 62% della unità piena uomo

dai 15 ai 16 anni compiuti 55% della unità piena uomo

dai 14 ai 15 anni compiuti 50% della unità piena uomo

Norma n. 17.

GRATIFICA NATALIZIA

Ai salariati fissi con contratto non inferiore ad un anno, al termine di ogni annata agraria spetta una indennità annuale a titolo di gratifica natalizia, pari all'importo di 22 giornate del salario globale composto della paga base, contingenza, generi in natura (v. Norma n. 15, u. c.).

La gratifica natalizia è frazionabile in dodicesimi in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro o di posticipata assunzione nel corso dell'annata, in relazione al periodo di servizio prestato.

Ferme restando le condizioni di maggior favore per i lavoratori, la gratifica natalizia assorbe fino alla concorrenza del suo ammontare ogni altra indennità a titolo analogo, prevista dai contratti collettivi in essere, quali la 13ª mensilità, 200 ore, 53ª settimana, ecc.

Norma n. 18.

MALATTIA E INFORTUNI

Il salariato fisso infortunato o di cui sia stata comprovata la malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 120 giorni. Trascorso tale periodo e perdurando l'infermità è reciproco il diritto di risolvere il contratto di lavoro, dietro corresponsione della indennità di anzianità, della gratifica natalizia nonché dell'indennità sostitutiva delle ferie, maturate sino alla data della risoluzione del contratto.

Durante il periodo per il quale viene conservato il posto, il salariato fisso continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell'orto, del porcile, del pollaio che gli sono stati dati in uso.

Se il salariato coltiva un appezzamento di terreno in compartecipazione od a suo pieno beneficio, ha diritto a continuare la coltivazione di esso sino alla realizzazione dei raccolti in corso al momento in cui è caduto malato.

In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Norma n. 19.

DIARIE

I contratti collettivi provinciali o regionali debbono prevedere il trattamento spettante ai salariati fissi che, comandati fuori azienda, sono costretti a consumare il pasto o a pernottare fuori della azienda stessa.

Norma n. 20.

FERIE

Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito di giorni 10 e, in caso di risoluzione anticipata del rapporto, le ferie sono frazionabili in dodicesimi.

Il datore di lavoro, nello stabilire l'epoca di godimento delle ferie dei dipendenti, deve tener conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei salariati fissi.

Restano ferme le condizioni di maggior favore per i lavoratori (vedi dichiarazione a verbale C).

Norma n. 21.

PREVIDENZA, ASSISTENZA, ASSEGNI FAMILIARI

Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.

Norma n. 22.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Norma n. 23.

PERMESSI STRAORDINARI

Il lavoratore che contragga matrimonio ha diritto ad un congedo di giorni 7 retribuito durante il quale è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio. Ha altresì diritto ad un permesso di giorni due in caso di decesso di parenti di primo grado senza alcuna trattenuta da parte del datore di lavoro.

Detti permessi sono indipendenti dalle ferie.

Rimangono ferme le condizioni di maggior favore per i lavoratori.

Norma n. 24.

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

Nei contratti collettivi provinciali deve essere regolamentata la materia relativa alla chiamata ed al richiamo alle armi dei salariati fissi in base alle vigenti norme di legge.

Norma n. 25.

TRAPASSO DI AZIENDA

Il trapasso di azienda non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva tutti i suoi diritti per crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro subentrante, quando non sia stato liquidato dal cessante.

Norma n. 26.

NORME DISCIPLINARI

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.

I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

I contratti collettivi regionali e provinciali di lavoro debbono prevedere le infrazioni disciplinari passibili di sanzioni e la misura di queste.

Sorgendo controversia a seguito dell'applicazione delle sanzioni disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione secondo la norma n. 28 (controversie individuali).

Norma n. 27.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In caso di cessazione del rapporto è dovuta al salariato fisso una indennità pari a 7 giornate di retribuzione per ogni anno di servizio prestato nell'azienda, salvo il caso di licenziamento in tronco per fatto o colpa del lavoratore stesso.

La retribuzione (1) da prendersi a base per la determinazione dell'indennità di anzianità è quella ultima cui il salariato ha diritto alla data della cessazione del rapporto.

Decorso il primo anno di servizio la liquidazione della detta indennità deve computarsi, per dodicesimi, anche per le eventuali frazioni di anno.

La misura della indennità sopra stabilita avrà applicazione a decorrere dai termini previsti nella Norma n. 31.

Per il servizio prestato anteriormente, a tali termini valgono le disposizioni previste in merito a detta indennità nei contratti collettivi provinciali o regionali

(1) Per retribuzione s'intende quella prevista dalla Norma n. 15 del presente patto.

preesistenti e, in mancanza, della norma n. 27 del Patto Collettivo Nazionale di lavoro per i salariati fissi stipulato il 31 luglio 1951.

In caso di morte del salariato l'indennità di anzianità è dovuta agli aventi diritto in base all'articolo 2122 del Codice civile.

Ove il salariato deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione la sua famiglia continuerà nell'uso di essa — o di altra corrispondente — come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissare nei contratti collettivi provinciali.

Qualora lo stesso salariato avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione od a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione di esso sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso.

Restano ferme le clausole di maggior favore.

Norma n. 28.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di contestazione fra datore di lavoro e salariato fisso, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l'accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali le quali, attraverso una Commissione Paritetica, costituita da un rappresentante per ciascuna delle due organizzazioni interessate, esperiranno il tentativo di amichevole componimento.

Tale tentativo dovrà aver luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data di regolare denuncia della controversia.

Le modalità relative dovranno essere previste nei contratti collettivi provinciali.

Norma n. 29.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazione dei contratti collettivi provinciali e regionali di lavoro debbono essere esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Norma n. 30.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le norme contenute nel presente Patto non modificano le condizioni di miglior favore per i lavoratori previste dai contratti collettivi provinciali e regionali.

Norma n. 31.

EFFICACIA DEL PATTO

Le norme del presente Patto debbono essere trasferite nei contratti collettivi regionali e provinciali entro il 1° luglio 1960.

Le norme n. 17, 20 e 27 relative alla gratifica natalizia, alle ferie ed all'indennità di anzianità, entreranno in applicazione con riferimento ai rapporti individuali di lavoro, come appresso:

1) con l'inizio dell'annata agraria in corso nelle provincie nelle quali alla data di stipulazione del presente Patto (26 marzo 1960) i contratti collettivi sono stati disdettati e non rinnovati;

2) col 1° luglio 1960 in tutte le altre provincie ove i contratti collettivi risultano in vigore, alla data di stipulazione del presente Patto, perchè non disdettati e quindi tuttora in corso o perchè stipulati nella corrente annata agraria.

Le norme contenute nel presente Patto hanno carattere tassativo agli effetti della stipulazione dei contratti collettivi provinciali e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti e per quelle provinciali loro aderenti, sempre fermo restando il disposto della norma n. 30.

Le norme del presente Patto Collettivo Nazionale si intendono riferite e pienamente operanti anche nei riguardi degli eventuali contratti collettivi regionali.

Le Organizzazioni contraenti si impegnano, qualora si renda necessario, di intervenire per la piena osservanza delle norme in esso contenute.

Norma n. 32.

DURATA DEL PATTO

Il presente Patto ha la durata iniziale di anni due a decorrere dal 26 marzo 1960.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

La parte che avrà data disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte quattro mesi prima della scadenza.

La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio un mese dopo la presentazione.

Il presente Patto conserverà la sua efficacia fino alla entrata in vigore del nuovo.

Dichiarazioni a verbale

1) In relazione a quanto previsto dalla Norma n. 2 del Patto Nazionale dei Salariati Fissi le parti indicano alle Organizzazioni territoriali aderenti la opportunità di raggruppare le varie qualifiche e denominazioni dei salariati fissi che operano nel settore secondo una classificazione impostata su tre categorie: salariati specializzati, qualificati e comuni.

2) In relazione al quarto comma della Norma n. 6 le parti indicano in tre mesi alle rispettive Organizzazioni Provinciali il periodo massimo utile per acquisire la nuova qualifica da parte del salariato.

3) A - Orario di lavoro (vedi norma n. 11).

E' consentito alle Organizzazioni provinciali derogare al disposto di cui al secondo comma della norma n. 11 ove si ritenga necessario armonizzare l'orario dei salariati fissi addetti al lavoro dei campi con lo orario già stabilito per gli avventizi in relazione ai punti *a*) e *b*) del 3° comma della Norma n. 5 del Patto Nazionale Avventizi.

4) B - Lavoro straordinario, festivo, notturno (vedi norma n. 12).

a) I generi in natura da considerarsi ai fini della applicazione del comma 4° della norma n. 12 sono esclusivamente quelli previsti nei contratti provinciali come facenti parte integrante del salario.

b) Il comma ultimo della norma n. 12 trova giustificazione nel fatto che in sede di determinazione della retribuzione dei salariati addetti alle specifiche mansioni si è tenuto conto che le loro prestazioni si svolgono anche di notte.

5) - 1) Le parti dichiarano di intendere che le norme del Patto Nazionale, salvo quanto disposto nella norma n. 31 relativamente alle norme di cui ai nn. 17, 20 e 27, diverranno *direttamente* ed ugualmente operanti nei confronti di rapporti individuali di lavoro, qualora il trasferimento di esse nei contratti collettivi provinciali non avvenga entro il 1° luglio 1960.

2) Le Organizzazioni Nazionali contraenti si impegnano di intervenire direttamente e congiuntamente in quelle provincie nelle quali, alla data del 1° luglio 1960, non abbia avuto luogo il trasferimento delle Norme del Patto Nazionale.

6) C - Ferie (vedi norma n. 20).

Le parti riconoscono concordemente che i salariati avranno diritto ad usufruire delle ferie dal primo anno di servizio prestato presso l'azienda e la norma n. 20 riguarda solo i salariati fissi assunti con contratto non inferiore all'anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO